

Il carattere universale dei criteri interpretativi¹

di **Luigi VIOLA**

Le regole fissate dall'art. 12 preleggi sono universali, in quanto espressione di esigenze naturali di certezza del diritto e, quindi, di sopravvivenza della pace sociale.

In sostanza, l'art. 12 ricorda che per comprendere il significato di un testo di legge si deve iniziare da quello che è scritto (IL), componendo con la ragione per cui è stato scritto (IR), ovvero il suo "perché"; si parte dal dato testuale perché è comune a tutti e non contestabile, diversamente dall'implicito che è variabile e facilmente contestabile.

Solo se quanto scritto, che è la base pacifica, non produce un significato sufficientemente determinato, si cerca nell'ordinamento una situazione simile (AL) che possa aiutarci a risolvere un caso pratico; se non troviamo, da nessuna parte dell'ordinamento, una situazione simile al caso proposto, allora applichiamo principi generali (AI).

Si tratta di un metodo d'indagine che parte dallo specifico (dato testuale), per poi – tramite una sequenza crescente – arrivare al generale (principio); *id est*: prima si legge, relativamente ad una controversia, quello che è scritto unitamente alla sua ragione, e poi – in subordine – si va altrove nell'ordinamento a trovare risposte (analogia *legis* e poi *iuris*).

¹ Articolo così estratto da VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Volume I° - edizione II°, *DirittoAvanzato*, Milano, 2018, in fase di pubblicazione.

L'affermazione dell'universalità dei criteri interpretativi, in Italia cristallizzati all'art. 12 preleggi, ha ricadute importanti: anche negli ordinamenti dove non è codificato oppure nei sistemi di cc.dd. *common law* (parzialmente diverso dal nostro che è di *civil law*)², potrebbe essere seguito in considerazione del dato logico che anche la sentenza necessita di interpretazione³.

Prima di verificare la portata dei criteri interpretativi nei sistemi di cc.dd. *common law*, va comunque precisato che in questi sistemi la legge (*statute*) esiste, seppur relativa a minori casi rispetto ai sistemi di *civil law*: viene interpretata secondo criteri letterali in *primis* (*literal rule*), e poi – in caso di incertezza e/o assurdità del risultato – tramite criteri essenzialmente teleologici⁴ (*mischief rule*, detta anche regola dello *Heydon's case*) e di principi generali⁵ (*golden rule*); in caso di contrasto tra legge e precedente giurisprudenziale, prevarrebbe la prima⁶.

Nella giurisdizione di *common law* esiste un riconoscimento generale del fatto che è preferibile che i giudici motivino le loro decisioni, benché non sia universalmente accettato che si tratti di un requisito obbligatorio⁷; secondo un sistema di circolarità, da una controversia concreta, depurata dai riferimenti alle circostanze peculiari del caso e ridotta a principio, nasce la regola di diritto astratta che poi si applicherà ad altre fattispecie concrete⁸, dando luogo, così, al precedente vincolante; peraltro, non esistono limiti temporali a tale forza, con precedenti risalenti addirittura al 1700, sempre che la valutazione dell'identità del caso, affidata al Giudice, ne giustifichi l'applicazione; viceversa si formulerà un precedente nuovo in tali sistemi; è fonte del diritto il

² Seppur attenuato di fatto almeno per il diritto civile per merito dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

³ SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996, 39.

⁴ L'accettazione "di una lettura dinamica della norma, finalizzata a svelare l'intenzione del legislatore, abbia portato la House of Lords, nell'importante decisione *Pepper v. Hart* (1992), a cancellare il divieto secolare di far riferimento ai lavori parlamentari che accompagnano l'adozione di una legge" così AJANI, FRANCAVILLA, PASA, *Diritto comparato*, Torino, 2018, 133.

⁵ Si presume che le leggi vengono formulate per tutelare diritti fondamentali: "life, liberty and property".

⁶ Si legge in AJANI, FRANCAVILLA, PASA, *Diritto comparato*, Torino, 2018, 129, che "è vero che una decisione giudiziaria emessa senza tener in conto una legge che regoli la questione può essere appellata, e che nel caso in cui il ricorso in appello sia accolto, la decisione appellata non rappresenterà più un precedente. Tale situazione delinea una gerarchia delle fonti all'interno del diritto inglese, seguendo la quale la legge sarebbe pienamente sovraordinata alla giurisprudenza".

⁷ MARINARI, *La motivazione della sentenza ed il confronto con la giurisprudenza inglese, tra requisiti sostanziali e struttura formale*, in *Corriere Giur.*, 2006, 8, 1167.

⁸ TOMASINO, *La magistratura*, 2008, 115.

precedente giurisprudenziale e ciò impone che, una volta individuato il *case*, si dovrà procedere ad interpretazione dello stesso⁹.

Come interpretare il *case*?

Per logica verrebbe da dire: prima verificando quello che è scritto nella sentenza e la sua *ratio*.

Tale risposta in punto di logica è la stessa che suggerisce l'art. 12 preleggi: la verità è che il *dictum* dell'art. 12 corrisponde a buon senso espressione di teoria generale del diritto, così potendo riguardare qualsiasi questione d'interpretazione giuridica, al di là dei confini nazionali; è universale¹⁰.

Vediamo più da vicino: nel sistema di *common law*¹¹, ad esempio vigente nel Regno Unito¹², sussiste la regola del precedente vincolante¹³ (in senso verticale¹⁴ ed orizzontale¹⁵); tuttavia, non tutta la sentenza è vincolante per le future, ma solo la parte che è costituita dalla c.d. *ratio decidendi*¹⁶, che è la composizione tra fatto (*material facts*¹⁷) e principio di diritto enucleato; il resto della sentenza costituisce un *obiter dictum*, che non è vincolante per le decisioni future, ma meramente persuasivo.

Ebbene: per individuare la *ratio decidendi* non si può che partire da quello che è scritto nella sentenza, unitamente alla *voluntas* del giudicante; se la singola

⁹ TOMASINO, cit.

¹⁰ Così TOZZI, Relazione tenuta in occasione del convegno *Interpretazione dei testi normativi*, tenutosi a Rieti il 9.6.2018, organizzato dalla Scuola forense.

¹¹ Presente nel regno Unito, Stati Uniti, Canada, India, Irlanda, seppur con sfumature diverse (per esempio, in Canada il precedente vincolante non opera a livello orizzontale).

¹² Si precisa che, in contrasto "con un'immagine banalizzata del *common law* quale sistema di regole create dai soli giudici, nei secoli, il diritto inglese abbia enfatizzato le fonti autoritative: gli interpreti hanno da prima formalizzato il ricorso al precedente, e in tempi successivi, a partire dal XIX secolo, anche teorizzato un'estesa codificazione, grazie all'impulso teorico dato da Jeremy Bentham (1748-1832), il quale, ispirato dagli ideali rivoluzionari francesi, dedicò i suoi scritti alla riforma, su basi razionali, della legislazione inglese"; così AJANI, FRANCAVILLA, PASA, cit., 129.

¹³ Sono presenti anche leggi, ma non si riferiscono a casi generali; nel caso di contrasto tra legge e precedente giurisprudenziale, prevale comunque la prima (legge > precedente giurisprudenziale).

¹⁴ La Supreme Court vincola le corti cc.dd. inferiori: Court of Appeal, Divisional Court of the High Court, High Court, Crown Courts, County Courts, Magistrates Courts).

¹⁵ L'unica corte che non è vincolata a precedenti propri o a precedenti di corti di pari grado è la Supreme Court.

¹⁶ A proposito della *ratio decidendi*, si legge in CROSS, HARRIS, *Precedent in English law, Gloucestershire, 1991*, 43 "the probability that a court will decide a new case in the same way as would the court which decided one of the cases cited becomes less and less as the differences between the facts of the two cases increase". STONE, *The ratio of the ratio decidendi*, in *Modern Law Review*, 1959, 597.,

¹⁷ PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio di diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, 249.

sentenza è insoddisfacente, nel senso di significato non preciso, si cercheranno altre situazioni simili, per poi – in estremo subordine – estrarre principi generali anche da altri casi più distanti dal fatto oggetto concreto del giudizio.

Ciò vuol dire che si segue un percorso interpretativo equivalente a quello dell'art. 12 preleggi, cambiando solo l'oggetto dell'indagine: nel sistema di *common law* si interpretano prevalentemente le sentenze, mentre nel sistema di *civil law* si interpretano prevalentemente le leggi.

L'universalità dei criteri interpretativi è confermata anche dal *dictum* della Convenzione sul diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23.5.1969, ratificata dall'Italia con legge n. 112 del 12.2.1974¹⁸, dove si legge che:

-un trattato "deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo" (art. 31); nell'interpretare è da preferire il metodo oggettivo¹⁹, che attribuisce ai termini del testo il significato ordinario, nel loro contesto, e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato; si tratta di un'interpretazione letterale ("senso comune da attribuire ai termini") composta a quella per ratio ("del suo scopo"), dove comunque si attribuisce prevalenza al senso fatto palese dal testo²⁰;

-si può ricorrere "a mezzi complementari d'interpretazione... quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o b) porti ad un risultato chiaramente assurdo od illogico" (art. 32); si conferma che altre interpretazioni sono possibili, solo nel caso di fallimento dell'interpretazione letterale;

-ad "eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformita' del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di

¹⁸ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30.4.1974.

¹⁹ Così in *Treccani Enc. Giur. (treccani.it)*, voce Trattati. Altresì, si legge in *Enciclopedia Juridica* che il metodo obiettivo di interpretazione dei trattati internazionali consiste nell'attribuzione "al trattato internazionale del senso che è reso palese dal testo, che consegue dai rapporti di connessione logica tra le varie parti del testo e che si armonizza con l'oggetto e lo scopo desumibili dallo stesso testo. Nell'ambito di tale metodo, i lavori preparatori acquistano una funzione unicamente sussidiaria, al fine di confermare un'interpretazione già desumibile, in certa misura, dal testo stesso. Adotta interpretazione dei trattati internazionali la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, allorché stabilisce, all'art. 31, che un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato medesimo".

²⁰ PALMARIA, *Diritto internazionale pubblico*, Pesaro e Urbino, 2004, 48.

eliminare, verra' adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione" (art. 33); in sostanza, nel caso di fallimento di tutti i criteri interpretativi, si dovrà far leva su un principio generale.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola